



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 128

Seduta del 21/05/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Pietro Foroni

Oggetto

DISPOSIZIONI SULL'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DELL'INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA. MODIFICA DELL'ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO REGIONALE 23 NOVEMBRE 2017, N. 7 (REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12 (LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO) - (RICHIESTA DI PARERE ALLA COMMISSIONE CONSILIARE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Laffi

Il Dirigente Dario Fossati

L'atto si compone di 6 pagine

di cui 2 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI

- la legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua" e, in particolare, l'articolo 7, ai sensi del quale per prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale, gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali devono recepire il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 7;
- la legge regionale 11 marzo 2015, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e, in particolare, l'articolo 58 bis (Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile):
 - ✓ il cui comma 5 dispone che la Giunta regionale approvi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della l.r. 4/2016 e sentite le rappresentanze degli enti locali e di altri soggetti competenti con professionalità tecnica in materia, un regolamento contenente criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica, con efficacia alla data di recepimento dello stesso nel regolamento edilizio comunale o, al più tardi, decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione del regolamento regionale nel BURL;
 - ✓ il cui comma 2 individua gli interventi tenuti al rispetto dei principi di invarianza idraulica e idrologica, demandandone la specificazione al regolamento regionale di cui al comma 5;
- il regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)", pubblicato sul BURL del 27 novembre 2017, n. 48, Supplemento, in vigore dal 28 novembre 2017;

DATO ATTO che gli articoli 1, comma 3, e 17, comma 3, del r.r. 7/2017 prevedono interventi e casi di esclusione dall'obbligo di applicazione delle disposizioni sull'invarianza idraulica e idrologica di cui allo stesso r.r. 7/2017;

DATO ATTO che, così come definito nella d.g.r. 20 novembre 2017, n. 7372 di approvazione del Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato, finalizzato all'accompagnamento tecnico dei Comuni e dei Professionisti che devono applicare il regolamento,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nonché finalizzato al confronto con i soggetti interessati al fine di apportare le eventuali modifiche o correzioni che dovessero emergere durante la fase di monitoraggio prevista dall'art. 17, comma 4, del Regolamento;

CONSIDERATO che le richieste di chiarimenti e le osservazioni finora ricevute a tale indirizzo di posta elettronica fanno emergere la necessità di meglio specificare la tipologia degli interventi rientranti nelle lettere d), e) ed f) dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001 cui applicare il Regolamento regionale;

RITENUTO pertanto opportuno, per gli interventi di cui alle lettere d) e f) dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001, nonché per gli ampliamenti rientranti nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 3 del d.p.r. 380/2001, di differire, rispetto a quanto oggi previsto, il termine per l'applicazione delle disposizioni sull'invarianza idraulica e idrologica di cui al Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7;

RITENUTO quindi di:

- disporre la disapplicazione temporanea delle disposizioni sull'invarianza idraulica e idrologica di cui al Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, per un periodo di 6 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL della presente modifica regolamentare, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del Regolamento stesso limitatamente ai soli ampliamenti, nonché per gli interventi di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma 2;
- utilizzare tale differimento temporale per ulteriori approfondimenti tecnici, procedurali o anche economici finalizzati all'affinamento delle specificazioni e disposizioni regolamentari relativamente agli interventi di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b) e c) del Regolamento;

PRESO ATTO che, nelle more del rinnovo dei relativi componenti, non si è potuto procedere all'invio del testo al comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, di cui all'articolo 5, commi 10 e 11, della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 "Riordino del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), in quanto, in base all'articolo 2 dell'allegato A della DGR n. X/4213 del 23 ottobre 2015, lo stesso comitato opera per la durata della legislatura regionale e rinnova i propri componenti all'inizio di ogni legislatura;

VISTO l'art. 42 della legge Regionale Statutaria n. 1/2008, che prevede che i



Regione Lombardia

LA GIUNTA

regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione di leggi regionali siano approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo vigente e, in particolare, la Missione 9 Programma 1 "Difesa del suolo";

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di regolamento "Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))", di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di trasmettere la predetta proposta alla Commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto di Autonomia della Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1

“Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))”

ART. 1 (Modifica dell'articolo 17 del r.r. 7/2017)

1. Al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)) sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica dell'art. 17 è sostituita dalla seguente: “Norme transitorie e finali”;
 - b) all'articolo 17, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il termine di cui al comma 3 è differito di 6 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURL del regolamento recante “Disposizioni sull'applicazione dei principi dell'invarianza idraulica ed idrologica. Modifica dell'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio))”, per le istanze di permesso di costruire o per le segnalazioni certificate di inizio attività o per le comunicazioni di inizio lavori asseverate, presentate tra la scadenza del termine di cui al comma 3 ed entro il termine di 6 mesi di cui al presente comma, relative agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), limitatamente ai soli ampliamenti, nonché agli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).”.

RELAZIONE

La legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”, al fine di prevenire e mitigare i fenomeni di esondazione e di dissesto idrogeologico provocati dall’incremento dell’impermeabilizzazione dei suoli e, conseguentemente, di contribuire ad assicurare elevati livelli di salvaguardia idraulica e ambientale del territorio, ha previsto l’introduzione dell’art. 58 bis della legge regionale 11 marzo 2015, n. 12 “Legge per il governo del territorio”, che disciplina l’invarianza idraulica, l’invarianza idrologica e il drenaggio urbano sostenibile per diverse tipologie di interventi, sia edilizi che infrastrutturali.

In attuazione dei disposti di tale articolo 58 bis, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)”, al cui interno sono ulteriormente specificati gli interventi tenuti al rispetto di tali principi.

Secondo quanto previsto dalla d.g.r. 20 novembre 2017, n. 7372, di approvazione del Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, è stato attivato un indirizzo di posta elettronica dedicato, finalizzato all’accompagnamento tecnico dei Comuni e dei Professionisti che devono applicare il regolamento, nonché finalizzato al confronto con i soggetti interessati al fine di apportare le eventuali modifiche o correzioni che dovessero emergere durante la fase di monitoraggio prevista dall’art. 17, comma 4, del Regolamento.

Le richieste di chiarimenti e le osservazioni finora ricevute a tale indirizzo di posta elettronica hanno fatto emergere la necessità di meglio specificare la tipologia degli interventi di cui all’art. 3 del d.p.r. 380/2001, lettere d) e f) nonché lettera e) limitatamente ai soli ampliamenti, cui applicare il Regolamento regionale 7/2017.

Con questa modifica regolamentare si propone alla Commissione consigliare competente la disapplicazione temporanea, per un periodo di 6 mesi, del Regolamento regionale 7/2017 per le istanze di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata relativamente agli interventi riconducibili all’art. 3, comma 2 lettere b) e c) del Regolamento regionale 7/2017, nonché lettera a) limitatamente ai soli ampliamenti. Questo intervallo temporale potrà essere utilizzato per effettuare gli approfondimenti tecnici, procedurali o anche economici finalizzati all’affinamento delle specificazioni e disposizioni regolamentari relativamente agli interventi citati. Si propone inoltre di disciplinare il periodo transitorio tra la data di applicazione del Regolamento regionale 7/2017 disciplinata dall’attuale art. 17 comma 3 del regolamento stesso, e la data di entrata in vigore del presente provvedimento.